

## DECRETO CURA ITALIA ART. 83

L'art. 83 del d.l. n. 18/2020, nello stabilire nel comma 2 la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del decorso dei termini per il compimento di atti relativi al procedimento tributario (per effetto del rinvio contenuto nel comma 21), dispone, altresì, nel successivo comma 6 che, durante il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentita l'Autorità sanitaria e gli Ordini degli avvocati, adottano le misure organizzative necessarie a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica anche in relazione alla trattazione degli affari giudiziari.

Quindi, pur assicurando i presidi per la salvaguardia delle norme igienico sanitarie, la legge consente che l'accesso agli uffici e, soprattutto, la celebrazione delle udienze possano essere assicurati.

UNCAT prende atto che isolati provvedimenti che consentono le attività di cui sopra sono stati adottati da qualche presidente di Commissione Tributaria e chiede che analoghi provvedimenti nel periodo temporale (16 aprile – 30 giugno 2020) possano e debbano essere assunti da tutte le Commissioni tributarie provinciali e regionali situate in zone le cui condizioni epidemiologiche lo consentano e ciò in modo che:

- 1) l'accesso agli uffici di segreteria sia consentito previo appuntamento telefonico e telematico in giornate e fasce orarie prestabilite per la consultazione degli atti e dei fascicoli nonché per la richiesta ed il rilascio delle sentenze in forma esecutiva e delle istanze di cui all'art. 369 c.p.c.;
- 2) le udienze siano celebrate:
  - a) mediante la predisposizione di un ruolo concernente un numero assai ridotto di ricorsi rispetto a quelli usualmente portati in udienza sì da impedire sul nascere l'assembramento dei difensori;
  - b) mediante la predisposizione di fasce orarie al cui interno sia stabilito un orario destinato a ciascun ricorso, in modo che l'affluenza delle parti non avvenga simultaneamente ma frazionata;
  - c) mediante la trattazione delle udienze anche pomeridiane con gli stessi criteri ovvero mediante la previsione di un'ulteriore udienza prevista nel calendario di ciascuna sezione.

### ATTIVITA' GIUDIZIARIA NEL PERIODO DI SOSPENSIONE LEGALE

Con riferimento, invece, alla sospensione prevista dal comma 2 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020, poiché la sospensione non impedisce a pena di nullità il compimento di qualsiasi atto del procedimento, UNCAT chiede al CPGT di rivedere la delibera del 19 marzo 2020 con la quale ha invitato i giudici delle Commissioni tributarie a sospendere

l'attività di deposito dei provvedimenti in corso, per riavviarla dal 16 aprile o ad altra data eventualmente stabilita.

A tal proposito, Uncat ritiene che il deposito dei provvedimenti giustiziali sia un'attività che, con le dovute cautele e di concerto con i responsabili delle singole segreterie, debba essere proficuamente espletata in considerazione degli interessi delle parti processuali. Auspica, quindi, che i capi degli uffici giudiziari si adoperino e siano messi nelle condizioni di assolvere a questa fase delicata del processo e strettamente connessa pregiudizialmente agli adempimenti da assolvere immediatamente dopo la cessazione della sospensione.

Per quanto riguarda, invece, le udienze da svolgere mediante collegamenti da remoto, previste dall'art. 83, comma 7, lett. f), esse potrebbero essere utilmente avviate per il periodo compreso nella sospensione disposta dall'art. 83 comma 2, soprattutto se tale periodo verrà prorogato, nonché per il periodo previsto dal successivo comma 6 con riferimento alle Commissioni tributarie che si sono trovate nella impossibilità di adottare i provvedimenti finalizzati alla celebrazione delle udienze in sede.

E' sulla base di questi presupposti, dunque, che Uncat propone il seguente

**PROTOCOLLO  
PER  
UDIENZE TRIBUTARIE TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO  
(art. 83, commi 7 e 21, D.L. 17 marzo 2020 n. 18)**

Con il presente protocollo di intesa si intende dare concreta attuazione all'udienza "da remoto" introdotta dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante "*nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare*".

Il comma 7 dell'art. 83 prevede infatti, alla lett. f), lo "*svolgimento delle udienze (...) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale*".

Il comma 21 dello stesso articolo 83 prevede che *“le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie”*.

Tali disposizioni sono destinate ad operare esclusivamente per il periodo dell'emergenza sanitaria COVID-19.

In particolare, il comma 6 dell'art. 83 attualmente delimita l'operatività delle disposizioni emergenziali per il settore Giustizia al periodo 16 aprile-30 giugno 2020.

In tale periodo è necessario contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, evitando la propagazione del contagio e nel contempo garantendo la tutela dei diritti delle parti processuali in particolare nel settore tributario, nel quale sono coinvolti tutti i contribuenti, le amministrazioni finanziarie e gli altri enti impositori.

Considerate le attuali limitazioni a spostamenti, riunioni ed assembramenti, tale tutela può essere provvisoriamente assicurata nel periodo emergenziale mediante lo svolgimento *“da remoto”* delle udienze urgenti, siano esse pubbliche o in camere di consiglio partecipate.

In attuazione dell'art. 83 c. 7, lett. f) citato, le udienze potranno pertanto svolgersi in collegamento audiovisivo, con modalità tali da assicurare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti avanti alle Commissioni tributarie.

Il presente protocollo non intende in alcun modo modificare le norme contenute nel D.Lgs. 546/1992, ma si propone di garantire lo svolgimento dell'udienza con *“modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti”*, individuando soluzioni condivise, sì da offrire una cornice di riferimenti uniformi per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale.

Ciò premesso

si conviene quanto segue

## **1. Piattaforma informatica di collegamento da remoto**

Le discussioni in pubblica udienza e in camera di consiglio partecipata possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dalla Commissione tributaria utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell'Amministrazione: .....

## **2. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto**

- 2.1. La Commissione tributaria, nel caso in cui la parte che ha formulato istanza di discussione in pubblica udienza non abbia comunicato via PEC alle altre parti costituite e alla Commissione, entro dieci giorni liberi prima della data dell'udienza, di rinunciare alla predetta istanza, comunicherà a mezzo PEC alla parti costituite, entro sette giorni liberi prima della data dell'udienza, l'orario in cui verrà attivato il collegamento per lo svolgimento dell'udienza da remoto, nonché il recapito telefonico e l'indirizzo mail del segretario referente, la piattaforma di collegamento utilizzata ed il link/ID necessario per il collegamento. Nel caso di rinuncia alla discussione in pubblica udienza le parti avranno facoltà di depositare, per via telematica, ovvero, in mancanza di fascicolo telematico, a mezzo PEC inviata alla Commissione, le memorie di replica ex art. 32, comma 3, del D.Lgs n. 546/92.
- 2.2. Per le udienze in camera di consiglio partecipata e semprechè, con riferimento alle udienze cautelari, l'istanza non sia stata provvisoriamente definita con provvedimento urgente ex artt. 47 c. 3, 52, comma 4, 62 bis, comma 3, e 65, comma 3 bis, del D Lgs. 546/92, la Commissione provvederà alla comunicazione alle parti nei termini e con le indicazioni previsti al precedente punto 2.1.
- 2.3. Le parti faranno tempestivamente pervenire al segretario referente il proprio recapito telefonico e di posta elettronica per ogni comunicazione relativa al collegamento in remoto.
- 2.4. La Commissione tributaria avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati e la segreteria provvederà ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

## **3. Svolgimento dell'udienza da remoto**

- 3.1. Il giorno e all'ora fissata per l'udienza viene attivato dal segretario referente il collegamento mediante la piattaforma e con le modalità precedentemente comunicate. Se il collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta possibile, il segretario referente li contatta a mezzo telefono ed e-mail per attivare la connessione mancante. Attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, dichiarata aperta l'udienza, la Commissione, preliminarmente, nel verbale di udienza:

- a) prende atto della dichiarazione di identità dei difensori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali ad esempio codifensori e praticanti procuratori);
  - b) prende atto della espressa dichiarazione dei difensori dei contribuenti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
  - c) prende atto della rinuncia dei difensori a qualsiasi eccezione inerente lo svolgimento dell'udienza da remoto secondo le modalità qui indicate e condivise dai difensori stessi; tale verbalizzazione viene effettuata anche al termine del collegamento.
- 3.2. Il giudice, i difensori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;
- 3.3. La produzione di documenti in udienza camerale, ove ammissibile, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dalla Commissione – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa processuale;
- 3.4. Nel caso di insuperabili problemi di connessione, iniziali o insorti nel corso del collegamento, l'udienza verrà rinviata per consentire il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza di tutte le parti e dei componenti del collegio giudicante; in attesa del nuovo collegamento; se il rinvio riguarda una udienza cautelare, il Presidente del collegio potrà eventualmente adottare provvedimenti cautelari urgenti ex art. 47 c. 3, 52, comma 4, 62 bis, comma 3, e 65, comma 3 bis del DLgs. 546/92;
- 3.5. La Commissione dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

- 3.6. In caso di udienza cautelare ex art. 47 D.Lgs n. 546/92, la Commissione interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei difensori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
- 3.7. Al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, il MEF:
- a) garantisce, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria alla Commissione o ai segretari che assistono la Commissione in udienza;
  - b) garantisce a ciascun giudice le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto.

#### **4. Operatività del protocollo**

L'operatività del presente protocollo decorre dalla data di sua sottoscrizione e terminerà con la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.